


Istituto Comprensivo Statale
"Giacomo Matteotti"
Maerne (VE)

Regolamento sulla VALUTAZIONE



Sommario

1 - Disposizioni comuni	3
Normativa di riferimento	3
Oggetto e finalità della valutazione	3
Momenti della valutazione	4
2 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti	5
Scuola primaria	7
Scuola secondaria di primo grado	7
3 - Strategie personalizzate per favorire il processo di apprendimento	9
4 – Valutazione dell’educazione civica	10
5 - Valutazione del comportamento	11
6 - Ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo	12
Validità dell’anno scolastico	12
Scuola primaria	13
Scuola secondaria di primo grado	14
7 - Esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione	15
Voto di ammissione	15
Commissione	16
Prove d’esame	16
Correzione delle prove e valutazione finale	17
8 - Prove standardizzate nazionali (INVALSI)	18
Scuola primaria	18
Scuola secondaria di primo grado	18
9 - Certificazione delle competenze	18
10 - Valutazione per gli alunni con disabilità	19
11 - Valutazione per gli alunni con DSA	19

1 - Disposizioni comuni

Normativa di riferimento

- LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.
- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
- DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in particolare l'articolo 1, comma 2-bis.
- DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in particolare l'articolo 32, comma 6 sexies.
- Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 e Linee guida per la valutazione nella scuola primaria.

Oggetto e finalità della valutazione

La valutazione rientra nella funzione docente nella dimensione individuale e collegiale. Sono pertanto necessarie, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali:

- responsabilità educativa
- cura della documentazione e scelta dei relativi strumenti

Essa precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assume pertanto una *funzione formativa* di accompagnamento dei processi di apprendimento.

“Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze” (“Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”).

Essa è finalizzata al miglioramento degli apprendimenti, dell’offerta formativa, del servizio scolastico, delle professionalità.

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

- verificare l'acquisizione degli apprendimenti previsti dalla progettazione di classe e/o dal piano personalizzato;
- adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo classe;
- predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi
- fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento
- promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà
- fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico
- comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di apprendimento.

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente responsabile delle classi:

- gli **apprendimenti**, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle Indicazioni Nazionali;
- il **comportamento**, cioè della relazione con i compagni, con gli adulti e con l'ambiente;
- le **competenze di base**, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere **e la loro certificazione** sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR.

Momenti della valutazione

La valutazione accompagna e regola l'azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell'alunno.

Per questo, la valutazione si svolge in momenti distinti e assume valori diversi:

a) la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l'alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso...).

Prove e test d'ingresso servono a testare i livelli di partenza, a individuare eventuali carenze e punti di forza, nonché difficoltà specifiche da sottoporre all'attenzione di esperti (esse non devono essere considerate ai fini della valutazione sommativa). Servono alla costruzione di programmazioni o percorsi personalizzati.

b) la valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica all'occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l'alunno e la sua famiglia circa il suo progresso, orientandone gli impegni.

Si tratta di valutazione formativa quando il parametro di riferimento è l'alunno rispetto a sé stesso e al proprio progresso.

Partendo da una raccolta continuativa e sistematica di informazioni si valutano:

- a. i punti di partenza e arrivo

- b. l'impegno e il senso di responsabilità dimostrati
- c. le difficoltà riscontrate
- d. gli interventi attuati

La valutazione dell'alunno, quindi, definisce la distanza tra il punto di partenza e il punto di arrivo di ciascuno, considerando il suo percorso. È attenta non solo al prodotto, ma soprattutto al processo e di conseguenza esprime un giudizio sul progresso dell'alunno nella maturazione di sé e delle sue competenze.

La valutazione parte da un'analisi della situazione didattica al momento della somministrazione della prova, è commisurata al tipo di percorso e consente al docente di intraprendere un percorso di autovalutazione dell'azione di insegnamento.

c) la valutazione finale o sommativa rileva l'incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per lo sviluppo personale e sociale dell'alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo (quadrimestrale o annuale).

Si tratta di valutazione sommativa, quando il parametro di riferimento è esterno/prefissato attraverso test di livello o standardizzati, prove uguali per tutti, che certifichino il raggiungimento di obiettivi prefissati. Essa valuta il percorso seguito dall'alunno e lo certifica, è espressa dai singoli docenti sulla base delle prove di verifica, dei compiti svolti e delle osservazioni condotte nelle attività di classe e si esprime con mezzi diversi.

È necessario tenere distinta l'azione di verifica periodica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione quadrimestrale e finale, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

2 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti

Nella **Scuola dell'Infanzia** valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino per individuare i processi da promuovere al fine di favorirne la maturazione e lo sviluppo armonico. La valutazione inoltre costituisce un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa in una prospettiva di continua regolazione del processo avviato, tenendo presente gli stili di apprendimento di ciascuno, i ritmi di sviluppo e tutte le variabili che possono influenzare il percorso didattico intrapreso.

La verifica delle conoscenze- abilità viene effettuata tramite l'osservazione sistematica dei bambini in situazione di gioco libero e/o guidato e di schede opportunamente strutturate. Si tratta sempre di una valutazione intesa come strumento per dare un senso a quello che il bambino ha imparato e individuare traguardi da potenziare e sostenere.

Al termine del triennio per ogni alunno viene compilata una scheda di passaggio (*elaborata dal gruppo docenti scuola Infanzia*) nella quale vengono raccolte informazioni significative sul livello di maturazione in termini di **Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza**.

Nella **Scuola Primaria** ed in quella **Secondaria di primo grado**, l'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante diverse tipologie di verifiche. Le prove di verifica delle diverse discipline concorrono a monitorare il progresso della programmazione didattica annuale, il

progresso di apprendimento del singolo studente o del gruppo classe e l'eventuale necessità di ricorrere a percorsi di recupero in caso di esiti non soddisfacenti, in relazione alle abilità dei singoli studenti testate nelle fasi iniziali. Tali prove possono pertanto essere di tipo diverso:

a) verifiche *in itinere*, nel corso dell'attività didattica, e *sommative*, a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici Tali prove di verifica, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test Vero-Falso, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia soggettivo (temi, relazioni, riassunti, questionari a risposta aperta, schematizzazioni...);

b) *verifiche scritte*: gli esercizi sono strutturati secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate possono essere somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente quando siano previsti percorsi di apprendimento individualizzati o personalizzati;

c) *verifiche orali*: viene riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...).

La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e verrà comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di autovalutazione, "che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento", così come previsto all'art. II, comma 4, del DPR 294/1998 "*Statuto delle studentesse e degli studenti*" (integrato e modificato dal DPR 235/07).

d) *osservazioni sistematiche* degli alunni durante il normale svolgimento della vita e delle attività scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi (piccolo gruppo, gruppo/classe, situazioni strutturate e libere, momenti di gioco e di lavoro), condotta dagli insegnanti secondo criteri concordati affinché possa fornire riscontri significativi e attendibili.

In particolare, per la **rilevazione e la valutazione delle competenze**, ci si avvale di *griglie di osservazione e di rubriche di valutazione*, opportunamente costruite per descrivere i livelli di padronanza raggiunti, sulla base delle evidenze osservabili.

Per i *lavori di gruppo/compito autentico*, è possibile individuare percorsi multidisciplinari, pertanto uno stesso compito può trovare valutazioni in diversi ambiti o fare riferimento a più competenze (fra quelle descritte nelle indicazioni per la Certificazione delle Competenze).

Le competenze osservabili e valutabili sono quelle descritte nel *Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione*, che riconducono alle competenze chiave per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. I traguardi delle indicazioni, che sono disciplinari, devono essere letti nell'ottica delle competenze chiave.

Scuola Primaria

Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione e riferito a quattro differenti **livelli di apprendimento**:

- AVANZATO;
- INTERMEDIO;
- BASE;
- IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro *dimensioni*:

- a) l'*autonomia* dell'alunno;
- b) la *tipologia della situazione (nota o non nota)* entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo;
- c) le *risorse* mobilitate per portare a termine il compito;
- d) la *continuità* nella manifestazione dell'apprendimento.

I livelli di apprendimento sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella tabella seguente, e sono coerenti con i descrittori adottati nel Modello di Certificazione delle competenze.

LIVELLO	Descrizione
Avanzato	l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio	l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base	l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione	l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune (voti, punteggi, giudizi...), che danno conto del progresso negli apprendimenti e restituiscano all'alunno e alle famiglie, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

Scuola secondaria di primo grado

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, compresa la valutazione delle prove dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con **votazioni in decimi** che indicano differenti *livelli di apprendimento*. Sulla scheda di valutazione sono ammessi solo valutazioni con numeri decimali interi, mentre nelle prove di verifica è possibile attribuire i

mezzi voti; non vengono invece utilizzate altre forme di segnalazione (come 6+ o 6/7) per non generare inutili confusioni.

La valutazione disciplinare tiene conto delle misurazioni delle verifiche oggettive, secondo una tabella di corrispondenza tra percentuale di risposte corrette e voto in decimi (vedi più avanti *CORRISPONDENZA PUNTEGGI PERCENTUALI – VOTO*), delle valutazioni ricavate da altre tipologie di verifica (soggettive, orali, pratiche, eccetera) ma anche delle osservazioni sistematiche che ciascun docente conduce sull'alunno nel corso del periodo scolastico di riferimento.

La descrizione dei **livelli di apprendimento** corrispondenti a ciascun voto decimale è espressa, per entrambi gli ordini di scuola (primaria e secondaria di primo grado), nelle allegate *Tablelle per la valutazione degli apprendimenti*, reperibili anche nel sito dell'Istituto, alla sezione Valutazione.

È compito specifico di ciascun insegnante scegliere, tra quelli indicati, il voto/giudizio ritenuto più pertinente per l'alunno/a. Il voto/giudizio indicato nel documento di valutazione, pertanto, non rappresenta la semplice media matematica delle valutazioni delle singole prove di verifica effettuate nel corso del quadrimestre o dell'anno scolastico, ma tiene conto di tutte le osservazioni condotte sull'alunno dagli insegnanti nei diversi contesti di apprendimento, riguardanti l'atteggiamento e l'impegno dimostrati nei confronti del lavoro scolastico, le autonomie e processi maturati.

Per entrambi gli ordini di scuola, la valutazione è integrata dalla descrizione del **livello globale di sviluppo** degli apprendimenti raggiunto (rispetto al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi registrati relativamente alla situazione di partenza ...) e del processo formativo in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale (autonomia raggiunta dall'alunno e grado di responsabilità nelle scelte...).

Qualora la valutazione periodica o finale degli apprendimenti indichi livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione la scuola segnala tempestivamente e opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni quanto rilevato e attiva *specifiche strategie e azioni per il miglioramento* (vedi capitolo successivo).

Al termine di ogni anno scolastico, sia della scuola primaria che secondaria, vengono svolte **prove comuni finali** per le discipline: Italiano, Matematica e Inglese. Tali prove comuni finali, così come tutte le altre prove oggettive disciplinari, vengono valutate secondo la seguente **GRIGLIA DI VALUTAZIONE**:

CORRISPONDENZA PUNTEGGI PERCENTUALI – VOTO – LIVELLO

<i>Punteggio prova in percentuale</i>	<i>VOTO</i>	<i>Livello</i>
0 - 30 %	4	In via di prima acquisizione
31 – 40 %	4,5	
41 – 47 %	5	
48 – 55 %	5,5	Base
56 – 63 %	6	
64 – 69 %	6,5	
70 – 74 %	7	Intermedio
75 – 79 %	7,5	
80 – 84 %	8	
85 – 89 %	8,5	Avanzato
90 – 93 %	9	
94 – 97 %	9,5	
98 – 100 %	10	

3 - Strategie personalizzate per favorire il processo di apprendimento

Al fine di garantire la personalizzazione del percorso di apprendimento e in particolare per permettere il miglioramento, nei casi in cui si rilevino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, i docenti di classe decidono, individualmente o collegialmente, di attivare le strategie che più ritengono opportune, tra quelle di seguito elencate.

<p>Strategie per il POTENZIAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti • ricerche/approfondimenti individuali o di gruppo • impulso allo spirito critico e alla creatività • attività a crescente livello di difficoltà • attività per la valorizzazione delle eccellenze e delle attitudini personali (progetti d'istituto)
<p>Strategie per il CONSOLIDAMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • attività a crescente livello di difficoltà • esercitazioni di fissazione/automatizzazione di conoscenze e procedure • inserimento in gruppi motivati di lavoro • stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interesse • assiduo controllo dell'apprendimento, con frequenti esercitazioni o verifiche/test
<p>Strategie per il RECUPERO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • controllo della comprensione e del lavoro svolto • sollecitazione degli interventi e degli interessi • gradualità nelle richieste • motivazione e gratificazione per ogni singolo progresso evidenziato • attività/esercitazioni in classe sotto la guida dell'insegnante o di un alunno più capace (<i>peer to peer tutoring</i>) • assiduo controllo dell'apprendimento, con frequenti esercitazioni o verifiche/test • affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità • diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari • attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi, soprattutto per alunni particolari • attività mirate all'acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato (anche mediante progetti d'Istituto) • materiale semplificato o di sintesi (schede di regole /procedimenti, mappe concettuali) messo a disposizione da parte del docente in formato cartaceo o sulla classe virtuale • uso della didattica multimediale (applicazioni didattiche o software specifici, video didattici, esercizi interattivi o presentazioni in power point) o della didattica "<i>flipped classroom</i>" (classe capovolta) • eventuali corsi di recupero pomeridiano (su progetto d'istituto), anche in collaborazione con enti/associazioni esterne (ad es. IPLA)

4 – Valutazione dell'educazione civica

L'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica nel primo ciclo è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62.

La valutazione per l'insegnamento dell'Educazione Civica è coerente con gli obiettivi/risultati di apprendimento (competenze, abilità e conoscenze) che il Collegio docenti ha individuato e inserito nel curriculum d'Istituto e che sono stati affrontati durante l'attività didattica.

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione (giudizio descrittivo per gli alunni della scuola primaria, voto in decimi quelli della scuola secondaria di primo grado) da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe, cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica.

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA

OBIETTIVI	DESCRITTORI	VOTO	LIVELLO
Conoscenze ○ Conoscere i contenuti relativi all'educazione civica. Abilità ○ Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse discipline. ○ Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità,	○ Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e non consolidate. ○ L'alunno mette in atto solo in modo sporadico le abilità connesse ai temi trattati. ○ L'alunno adotta solo occasionalmente atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti.	4	IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE
	○ Le conoscenze sui temi proposti sono incomplete. ○ L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza diretta e con lo stimolo del docente. ○ L'alunno non sempre adotta atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e ne acquisisce consapevolezza solo con la sollecitazione degli adulti.	5	
	○ Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali. ○ L'alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici. ○ L'alunno generalmente adotta atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e ne rivela consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti.	6	BASE
	○ Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate e organizzate nei contenuti essenziali o fondamentali. ○ L'alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati. Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e altri contesti. ○ L'alunno generalmente adotta atteggiamenti coerenti con l'educazione civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente consapevolezza, attraverso le riflessioni personali.	7	INTERMEDIO

<p>buona tecnica, salute, appresi nelle discipline.</p> <p>Atteggiamenti</p> <p>○ Adottare atteggiamenti coerenti con quanto appreso nelle lezioni di educazione civica</p>	<p>○ Le conoscenze sui temi proposti sono ampie, abbastanza consolidate e organizzate, con semplici collegamenti.</p> <p>○ L'alunno applica in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato con buona pertinenza.</p> <p>○ L'alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni.</p>	8	
	<p>○ Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e bene organizzate, con collegamenti autonomi.</p> <p>○ L'alunno applica in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato con buona pertinenza e completezza, apportando contributi personali.</p> <p>○ L'alunno adotta regolarmente, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni.</p>	9	AVANZATO
	<p>○ Le conoscenze sui temi proposti sono complete, approfondite, ben consolidate ed organizzate, con collegamenti interdisciplinari e utilizzate anche in contesti nuovi.</p> <p>○ L'alunno applica in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze con completezza. Porta contributi personali e originali.</p> <p>○ L'alunno adotta sempre, dentro e fuori di scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l'educazione civica e mostra di averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni personali e nelle discussioni. Porta proposte di miglioramento ed esercita influenza positiva sul gruppo.</p>	10	

5 - Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza, in particolare sociali e civiche, e si rifà ai seguenti documenti:

- "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" (DPR 294/1998 e successive modifiche e integrazioni apportate dal D.P.R. 235/2007);
- Patto di Corresponsabilità Educativa
- Regolamento Disciplinare d'Istituto

La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti di classe attraverso un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione (l'art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato l'art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in decimi).

I criteri per la valutazione del comportamento, i relativi indicatori e le modalità di espressione del

giudizio sono definiti dal Collegio Docenti.

CRITERI	INDICATORI
Rispetto delle regole	Adesione consapevole alle regole e alle norme che definiscono la convivenza nella scuola e nella comunità. Mantenimento di comportamenti rispettosi di sé stessi, degli altri, degli animali, dell'ambiente e delle cose, dentro e fuori la scuola.
Partecipazione	Partecipazione attiva e fattiva al lavoro comune, alle attività di classe e alle attività extra scolastiche; partecipazione alla definizione delle regole di convivenza comune.
Collaborazione	Collaborazione tra pari e con l'adulto di riferimento; disponibilità a prestare aiuto e chiederlo, all'occorrenza; attenzione al punto di vista altrui, rispetto per le diversità.
Responsabilità	Assunzione spontanea di compiti di responsabilità e di cura all'interno della scuola e della comunità; assunzione dei compiti affidati, con responsabilità e autonomia.
Relazionalità	Impegno per il benessere comune: autocontrollo nei rapporti con gli altri, composizione dei conflitti, attenzione ai più fragili, empatia.

Nel documento di valutazione, per il comportamento vengono utilizzati i seguenti **giudizi sintetici**, la cui descrizione, per ciascuno degli indicatori, è riportata nell'allegato documento "*Descrittori per la valutazione del comportamento*", consultabile anche nel sito internet dell'Istituto, alla sezione Valutazione:

- POCO ADEGUATO
- GENERALMENTE ADEGUATO
- SEMPRE ADEGUATO
- ESEMPLARE

Tra quelli indicati sarà scelto il giudizio sintetico ritenuto più pertinente per l'alunno/a.

6 - Ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo

Validità dell'anno scolastico

È necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe.

È competenza del Consiglio di Classe valutare la possibilità di concedere **deroga** al limite minimo di frequenza nelle seguenti situazioni:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate e documentabili;
- gravi e documentati motivi di famiglia;
- partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- altri motivi di carattere straordinario, ad oggi non individuabili, adeguatamente motivati.

In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del Consiglio di Classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ad uno dei casi sopra riportati.

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 gg dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

In caso di mancata validità dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi l'alunno non viene ammesso allo scrutinio).

Scuola Primaria

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questo caso l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Il Collegio Docenti delibera i seguenti **criteri generali per la non ammissione** alla classe successiva

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- come evento da considerare (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

I docenti contitolari di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva con decisione assunta all'unanimità, in casi di eccezionale gravità laddove si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, logica matematica);
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;

- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
- puntuali e dettagliate comunicazioni alla famiglia.

Scuola secondaria di primo grado

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti*.

*Se si è incorsi nella sanzione di competenza del Consiglio di Istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235)

Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10 poiché la valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio sintetico.

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi.

Il Collegio Docenti delibera i seguenti **criteri generali per la non ammissione** alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado e all'esame conclusivo del primo ciclo.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare prevalentemente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla prima alla seconda classe della secondaria primo grado).

Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;

- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, tenendo conto:
 - della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni.

I docenti del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva con decisione assunta a maggioranza, qualora si riscontrino una o più delle seguenti condizioni:

- non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in più discipline: risultati insufficienti e lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del Consiglio di Classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva;
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici.
- mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate o di recupero proposte dall'istituto; rifiuto o mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola;
- si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo il percorso di apprendimento.

Nell'assunzione motivata della propria delibera il Consiglio di Classe verifica e tiene conto della presenza delle seguenti condizioni:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal Consiglio di Classe nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati, ...).

7- Esame di stato al termine del primo ciclo di istruzione

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. (art.8, comma 1, Decreto legislativo 13 aprile 2017, N. 62)

Voto di ammissione

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. (art.6, comma 5, Decreto legislativo 13 aprile 2017, N. 62).

Secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti, nel considerare la situazione ed il percorso triennale dell'alunno, i singoli Consigli di Classe utilizzano una rubrica di valutazione in cui vengono presi in considerazione i vari aspetti del processo formativo, individuati dai seguenti indicatori:

- conoscenze acquisite
- applicazione di usi e procedure
- abilità di svolgimento di compiti e di risoluzione di problemi
- progressi nell'apprendimento
- impegno dimostrato
- assunzione di iniziative
- autoregolazione nel lavoro e nel comportamento
- organizzazione e capacità di programmazione/pianificazione
- interazione sociale e aderenza alle regole condivise

Il voto di ammissione è stabilito, a partire dalla media delle valutazioni del terzo anno (che costituisce un indice di misurazione del livello di apprendimento raggiunto), sulla base di tale rubrica, secondo i descrittori che maggiormente rappresentano il percorso scolastico dell'alunno.

Commissione

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del Consiglio di Classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Prove d'esame

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

1. Prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento.

È intesa ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni. Propone la scelta su almeno tre temi di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
- prova strutturata in più parti, riferibili alle tipologie precedenti

2. Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche.

Serve ad accertare la «*capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni*», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). Propone la scelta su almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- Problemi articolati su una o più richieste.
- Quesiti a risposta aperta.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti una dall'altra.

3. Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere

Si articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria. Propone la scelta su almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie:

- Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- Completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, riscrittura o trasformazione di un testo;
- Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- Lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- Sintesi di un testo che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

4. Colloquio

È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali.

Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per il percorso ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Correzione delle prove e valutazione finale

La sottocommissione corregge e valuta le prove tenendo conto dei criteri stabiliti dalla commissione in sede di riunione preliminare.

La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova e al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla prova di lingua straniera viene attribuito un unico voto, cui concorrono in egual misura le due sezioni corrispondenti alle due lingue.

La valutazione finale complessiva viene espressa con votazione in decimi e deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, la sottocommissione può proporre la lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta l'unanimità della Commissione.

8- Prove standardizzate nazionali

INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le *Indicazioni Nazionali per il Curricolo*.

Le prove INVALSI supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.

A partire dall'anno scolastico 2017/2018, lo svolgimento delle prove INVALSI, e non il loro esito, rappresenta per lo studente uno dei requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; il risultato nelle prove non concorre più alla valutazione finale, ma, espresso in livelli descrittivi, è riportato su un'apposita sezione della certificazione finale delle competenze.

Nella scuola primaria

- Le prove standardizzate nazionali sono somministrate nel mese di maggio nelle classi seconde e quinte.
- Nella classe seconda si effettuano le prove di Italiano e Matematica.
- Nella classe quinta si effettuano le prove di Italiano, Matematica e Inglese.
- Per la rilevazione di inglese, INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue.

Nella scuola secondaria di primo grado

- Le prove standardizzate nazionali predisposte da INVALSI sono somministrate entro il mese di aprile nelle classi terze e sono finalizzate a rilevare gli apprendimenti in Italiano, Matematica, Inglese, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo; sono somministrate e svolte con l'uso del computer (prove CBT). Per la prova di Inglese al termine del primo ciclo, INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.
- La partecipazione alle prove rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione.
- Per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

9- Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo ed orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo (art.9, Decreto legislativo 13 aprile 2017, N. 62).

La certificazione è redatta in sede di scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado; è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli alunni che superano l'esame di Stato

e viene consegnata alla famiglia dell'alunna/o e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione sono adottati con provvedimento del MIUR con D.M. 3 ottobre 2017, N. 742, a partire dall'anno scolastico 2017/18 e sono allegati al decreto stesso.

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto nelle prove nazionali dall'alunna/o rispetto ai traguardi delle Indicazioni nazionali. Tale descrizione si articola su una scala nazionale suddivisa in livelli descrittivi di risultato e distinta in una sezione riguardante gli ambiti Italiano e Matematica e un'altra sezione in cui si certificano le abilità di lettura e di ascolto della lingua inglese.

10- La valutazione per gli alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi o voti coerenti con il piano educativo individualizzato (PEI), predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ed è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte.

PROVE INVALSI: Gli alunni con disabilità sostengono le prove standardizzate, ma il Consiglio di Classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure compensative o dispensative, specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

PROVE D'ESAME: Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI.

PROVE D'ESAME DIFFERENZIATE: Su valutazione della Commissione, la sottocommissione può predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO: È rilasciato agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami (fatta salva la possibilità di prove suppletive) ed è valido come titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

11- La valutazione per gli alunni con DSA

La valutazione per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) è effettuata tenendo conto del piano didattico personalizzato (PDP) ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel PDP.

PROVE INVALSI: Gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il Consiglio di Classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

PROVE D'ESAME: Per gli alunni con DSA la Commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari, l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici (ma solo se impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame), senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

PROVA ORALE DI LINGUA STRANIERA «SOSTITUTIVA»: Se la certificazione di DSA prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera, senza che venga pregiudicata la validità dell'esame.

DISPENSA DALLA PROVA DI LINGUA STRANIERA: In casi di certificata particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, si può esonerare dalle lingue straniere l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

DIPLOMA FINALE: Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove